PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E SANITARIO DEGLI STABILIMENTI CARCERARI E DEI RIFORMATORI GOVERNATIVI E DEL PERSONALE DI CUSTODIA DEGLI STABILIMENTI CARCERARI

Art. 4

E' istituita per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri una medaglia al merito di servizio.

Avranno diritto a fregiarsene i graduati e gli agenti dopo 15 anni di servizio effettivo nel Corpo.

A detta medaglia e' annesso l'annuo premio di cento lire che durera' finche' l'agente fa parte del Corpo.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1907, non più in vigore dal 1 febbraio 1919 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti in favore del personale amministrativo e sanitario degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi e del personale di custodia degli stabilimenti carcerari
Estremi	Legge 30 dicembre 1906, n. 649
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-in-favore-del-personale-amministrativo-e-sanitario/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it